

TRIBUNALE DI MATERA
in funzione di
GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

* * * * *

In favore di **sig.ra FERRARA SABINA**, nata a Tricarico (Mt) il 23.09.1975 e residente a Irsina (Mt) alla via C. Cattaneo, n.1 (c.f.: FRRSBN75P63L418R), rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in calce al presente atto – dall'avv. Elisabetta Galati (c.f.: GLTLBT78R66F052K), nel cui studio, in Matera, alla via Timmari, n. 33 – tel e fax 0835 334624 – pec: galati0876@cert.avvmatera.it elettivamente si domicilia

PARTE RICORRENTE

CONTRO

Il **MIUR – MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA – USR BASILICATA – UFFICIO IV - Ambito Territoriale per la Provincia di MATERA**, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma al viale Trastevere, n.76/a, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con sede in c.so XVIII Agosto

PARTE CONVENUTA

NONCHE' NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali EEEE-AAAA delle vigenti GAE e GPS della Provincia di Matera che, in caso di accoglimento del presente ricorso, ne subirebbero indirettamente gli effetti.

CONTROINTERESSATI

PREMESSA IN FATTO

- 1) Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Siena, la docente Ferrara Sabina (DOC. 1), insieme ad altre aspiranti all'insegnamento, **vistasi negare la richiesta cartacea di inserimento nelle GAE Infanzia e Primaria della Provincia di Siena** (DOC. 2), ha convenuto in giudizio il MIUR al fine di sentir DICHIARARE, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, **il proprio diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Siena (GAE), e nella I fascia delle**

graduatorie di circolo e di istituto, valide entrambe per il triennio 2014/2017, a far data dall'anno 2014 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserirla nelle predette graduatorie dalla medesima data ritenuta di giustizia (DOC. 3);

2) Inoltre, come emerge dall'allegata sentenza TAR Lazio n. 9778/2020 (DOC. 4), con ricorso n. 10594/2016, patrocinato dagli avvocati Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, con domicilio eletto presso Maurizio Riommi in Roma, via Ulpiano 29, ha inoltre convenuto in giudizio il MIUR dinanzi al TAR impugnando:

- il decreto ministeriale n. 495/2016 nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle g.a.e. entro il termine del 08.07.2016 (categoria di cui in realtà non faceva parte – DOC. 5) non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;
- con ricorso per motivi aggiunti del 03.10.2017, il d.m. n. 400/2017 nella parte in cui disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2017 (categoria di cui in realtà non faceva parte – DOC. 6) non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria;

3) In accoglimento della domanda azionata, il TRIBUNALE DI SIENA, CON SENTENZA N. 222 DEL 15.11.2016 (DOC. 7), passata in giudicato il 15.05.2017 (DOC. 8), ha così deciso: “...accerta il diritto delle parti ricorrenti docenti abilitate all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma di maturità Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 (quindi, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione) nei confronti dell'Amministrazione scolastica convenuta e dei controinteressati, all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (III fascia) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena (si richiama il ricorso per eventuali specificazioni territoriali ulteriori) per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia e

Primaria e correlati elenchi di sostegno per il triennio 2014/2017. Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ad ogni conseguente attuazione conformativa, con particolare riferimento alla presentazione della domanda. Compensa per intero tra le parti le spese del processo”;

- 4) Già convocata dalle GAE della Provincia di Siena dall'anno 2017, nell'anno 2019 la stessa, in esecuzione di tale pronuncia, seppur con inescusabile ritardo, è stata **INSERITA A PIENO TITOLO** nelle GAE della Provincia di Siena e, dopo aver richiesto ed ottenuto (DOC. 9), sempre nel 2019, il **trasferimento della propria posizione nelle GAE della Provincia di Matera, fino al 17.06.2021, vi risultava inserita a pieno titolo, ossia senza alcuna riserva** (DOC. 10), occupandovi:
- quanto alla GAE Primaria, la 37^a posizione con punti 38;
 - quanto alla GAE Infanzia, la 145^a posizione con punti 12;
- 5) Fino alla medesima data del 17.06.2021, la docente risultava anche **INSERITA A PIENO TITOLO** nella prima fascia delle GPS (istituite con d.m. 60/2020) e delle relative Graduatorie di Circolo e di Istituto dei docenti abilitati all'insegnamento inseriti in GAE (DOC. 11) occupando:
- quanto alla Primaria, la 110^a posizione con punti 52;
 - quanto all'Infanzia, la 137^a posizione con punti 37;
- 6) In ragione del proprio inserimento in GAE, nonché nella prima fascia delle GPS e delle relative Graduatorie di Istituto, la ricorrente ha espletato supplenze annuali, tra cui quella ottenuta per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'I.C. “Pascoli” di Matera (DOC. 11) e quella ottenuta per il successivo anno scolastico 2021/2022 presso l'I.C. “Minozzi” di Matera (DOC. 12);
- 7) Con sentenza n. 9778/2020 (cfr. DOC. 4), resa anche nei suoi confronti, il TAR Lazio ha respinto le domande di annullamento dei decreti ministeriali nn. 495/2016 e 400/2017, con caducazione degli effetti della misura cautelare n. 8272, concessa in data 27.12.2016 (DOC. 13);
- 8) Conseguentemente, con decreto prot. n. 17 del 11.03.2021 (DOC. 14) il MIUR - USR Basilicata – Ufficio IV - Ambito territoriale per la Provincia di Matera, **in esecuzione della sentenza TAR Lazio (Sezione Terza bis), n. 9778 del 25/09/2020** (cfr. DOC.

- 4), ha disposto “*il depennamento delle insegnanti sotto elencate, **INSERITE CON RISERVA** dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia – della scuola dell’infanzia e primaria e connessi elenchi di sostegno, nonché dalle relative graduatorie d’istituto di I fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici*”, oltre che, quale effetto, la risoluzione dei contratti di supplenza eventualmente in corso;
- 9) Nel medesimo decreto (cfr. DOC. 14) è detto a chiare lettere che la determinazione viene assunta dall’Amministrazione “***PRESO ATTO** del Decreto cautelare del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 6163/2016 del 13/10/2016, relativo al ricorso R.G. n.10594/2016, il quale «accoglie l’istanza, con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto» e della successiva “ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 8272 del 27/12/2016 (cfr. DOC. 13), che ha confermato la misura cautelare adottata con il predetto decreto monocratico, disponendo l’inserimento dei ricorrenti “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento*”, oltre che del “*decreto di questo Ufficio prot. 4672 del 25/01/2016 con il quale sono stati inseriti con riserva e con possibilità di stipula di contratti, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia- della scuola dell’infanzia e primaria, i ricorrenti di seguito indicati*”;
- 10) Stante l’illegittimità del provvedimento emesso, in data 12.03.2021, la docente ha dunque avversato l’atto di depennamento, prot. n. 17 del 11.03.2021 (cfr. DOC. 14), in quanto nullo, illegittimo e inefficace e al contempo ha invitato e diffidato l’USP di Matera a voler stralciare il proprio nominativo dal provvedimento in questione, dunque reinserendola nelle GAE (DOC. 15);
- 11) A fronte del persistente e contestabile diniego del 20.04.2021 (DOC. 16), la deducente con pec del 29.04.2021 (DOC. 17) ha nuovamente diffidato controparte, che però, in tutta risposta, ha ritenuto di pubblicare, in data 17.06.2021 provvisoriamente e poi il 20.07.2021 in via definitiva, le GAE Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, epurate del nominativo della ricorrente (DOC. 18);
- 12) Non solo. Il successivo 23.07.2021, l’USP Matera, con nota prot. n. 5343 (DOC. 19), ha dato avvio alle operazioni di immissioni in ruolo pubblicando l’elenco dei posti

disponibili (all. al doc. 19) e dei docenti (all. al doc. 19) - inseriti in GAE – convocati a tal fine ed escludendo ancora una volta la ricorrente, la quale, certa del proprio diritto, ha comunque provveduto a comunicare – seppure vanamente - con pec del 27.07.2021 la propria preferenza per le scuole e le tipologie di posto tra quelle disponibili (DOC. 20);

13) In effetti, in occasione della convocazione del 06.08.2021, estromessa la ricorrente, venivano individuati quali aventi diritto all'immissione nei ruoli dei docenti della scuola primaria, candidati con punteggio pari o addirittura inferiore a quello in suo possesso (DOC. 21).

14) Il decreto di depennamento prot. n. 17 del 11.03.2021 (cfr. DOC. 14) emesso dall'Ufficio Scolastico di Matera, come ogni atto ad esso conseguente, tra cui le GAE ripubblicate provvisoriamente il 17.06.2021 e definitivamente il 20.07.2021 (cfr. DOC. 18), il provvedimento prot. n. 5343 del 23.07.2021 (cfr. DOC. 19) di avvio delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022 e il correlato elenco dei docenti convocati, nonché ogni atto agli stessi successivo e conseguente, tra cui le eventuali GAE aggiornate, sono totalmente illegittimi perché lesivi del diritto acquisito dalla sig.ra Ferrara ad essere inserita a pieno titolo e a permanere nelle GAE Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, oltre che nella 1^a fascia delle GPS e delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, e ad ottenere l'immissione in ruolo nella scuola primaria;

15) Risultato vano ogni tentativo bonario di risolvere la questione stragiudizialmente, con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato il 02.08.2021 (DOC. 22), la docente ha agito in giudizio, al fine di tutelare il proprio diritto alla permanenza nelle GAE, nella prima fascia delle GPS e delle GG.II., nonché all'immissione in ruolo;

16) Ne è seguito, tuttavia, un immotivato e contestabile, nonché contestato rigetto, dovuto alla ritenuta prevalenza della Sentenza pronunciata dal TAR Lazio, asseritamente passata in giudicato, sulla Sentenza ottenuta dalla ricorrente presso il Tribunale di Siena, dovuto evidentemente alla ritenuta identità tra le domande proposte dalla ricorrente dinanzi ai due differenti Giudici (DOC. 23);

17) La deducente ha conseguentemente presentato reclamo avverso l'ordinanza cautelare di rigetto, che però veniva giudicato inammissibile per decadenza dai termini processuali,

non avendo ritenuto il Collegio valide le ragioni addotte da quest'ultima nella propria istanza di rimessione in termini (DOC. 24);

18) Con il presente atto, pertanto, la sig.ra Ferrara Sabina, ritenuto erroneo tanto il contegno dell'Amministrazione scolastica, quanto la pronuncia emessa dal Giudice della cautela, agisce in via ordinaria al fine di vedere tutelato il proprio diritto alla permanenza, con il complessivo punteggio maturato fino alla data del suo reinserimento, nelle GAE - Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE) della Provincia di Matera e nella prima fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto - Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE), oltre che il proprio diritto all'immissione in ruolo a decorrere dallo scorso anno scolastico (2021/2022).

Tanto, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

FUMUS BONI IURIS

Il diritto controverso nel presente giudizio è il diritto della sig.ra Ferrara a permanere nelle GAE della Provincia di Matera, oltre che nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, anche a seguito dell'emanazione della sentenza n. 9778/2020 del TAR Lazio (cfr. DOC. 4).

Come emerge dalla narrativa del presente atto, infatti, la docente risulta inclusa nelle suddette graduatorie in via definitiva e non *“con riserva”* dall'anno 2019 e ciononostante il MIUR – USR Basilicata – Ufficio IV Matera, *“in esecuzione della sentenza TAR Lazio (Sezione Terza bis), n. 9778 del 25/09/2020”*, ha disposto *“il depennamento delle insegnanti sotto elencate”*, tra cui assurdamente la ricorrente, *“INSERITE CON RISERVA, dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia – della scuola dell'infanzia e primaria e connessi elenchi di sostegno, nonché dalle relative graduatorie d'istituto di I fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici”*.

In particolare, l'Amministrazione scolastica, individua quali destinatari del decreto tutti i docenti inseriti con riserva a seguito *“del Decreto cautelare del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 6163/2016 del 13/10/2016, relativo al ricorso R.G. n.10594/2016, il quale «accoglie l'istanza, con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto» e della successiva “ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione*

Terza bis), n. 8272 del 27/12/2016, che ha confermato la misura cautelare adottata con il predetto decreto monocratico, disponendo l'inserimento dei ricorrenti "con riserva" nelle graduatorie ad esaurimento", oltre che del "decreto di questo Ufficio prot. 4672 del 25/01/2016 con il quale sono stati inseriti con riserva e con possibilità di stipula di contratti, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia- della scuola dell'infanzia e primaria, i ricorrenti di seguito indicati".

Orbene, dalla lettura del provvedimento avverso emerge con ogni evidenza che **la ragione del depennamento della ricorrente risieda in un tanto palese, quanto grossolano errore del MIUR sui fatti posti alla base del provvedimento stesso, consistente nella sfrontata ed inesatta asserzione che la ricorrente fosse inserita nelle GAE con riserva e che il suo inserimento fosse avvenuto:**

- **a seguito dell'emanazione da parte del TAR "del decreto cautelare n. 6163/2016 del 13/10/2016, relativo al ricorso R.G. n.10594/2016, il quale «accoglie l'istanza, con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto»;**
- **e/o della successiva "ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 8272 del 27/12/2016** (cfr. DOC. 13), *che ha confermato la misura cautelare adottata con il predetto decreto monocratico, disponendo l'inserimento dei ricorrenti "con riserva" nelle graduatorie ad esaurimento";*
- **e/o del "decreto di questo Ufficio prot. 4672 del 25/01/2016 con il quale sono stati inseriti con riserva e con possibilità di stipula di contratti, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia- della scuola dell'infanzia e primaria, i ricorrenti di seguito indicati" (cfr. decreto prot. n. 17/2021 – DOC. 14).**

In realtà, il MIUR ha del tutto erroneamente incluso la sig.ra Ferrara nella platea dei destinatari del provvedimento di depennamento, pur essendo ben noto agli Uffici dell'Amministrazione scolastica che la sentenza del TAR Lazio sia inapplicabile nei confronti della ricorrente poichè la stessa, a differenza degli altri destinatari del provvedimento avverso, è inclusa a pieno titolo (e non con riserva) nelle GAE Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, in virtù dell'accoglimento da parte dell'USP materano dell'istanza di

trasferimento del punteggio dalle GAE della Provincia di Siena, ove la stessa, sebbene non formalmente inclusa tra i nominativi in graduatoria (per causa imputabile ad un inescusabile ed immotivato ritardo dell'USP di Siena), era già inserita a pieno titolo, come risulta dall'allegata convocazione dell'Ufficio scolastico senese per l'attribuzione di supplenze annuali (DOC. 25) e come dimostra l'inserimento della docente nella GAE materane senza alcuna riserva (cfr. DOC. 10).

E' altrettanto noto al MIUR che il diritto della ricorrente all'inclusione nelle GAE provinciali e – conseguentemente - nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, oltre che attualmente anche nelle GPS istituite con d.m. 50/2020, è diritto acclarato giudizialmente, a seguito dell'accoglimento di uno specifico ricorso giudiziario azionato dinanzi al Giudice del Lavoro di Siena con cui la docente ha preteso ed ottenuto, in via definitiva, il riconoscimento del proprio diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE della Provincia di Siena.

E' inoltre sicuramente noto al MIUR che la definitività del diritto all'inclusione nelle graduatorie in questione derivi dal passaggio in giudicato, in data 17.05.2017 (cfr. DOC. 8), della richiamata sentenza n. 222/2016 del Tribunale di Siena in data 17.11.2016 (cfr. DOC. 7), dovuto alla determinazione del MIUR di non appellare la pronuncia giudiziale, che mal si concilia con l'attuale distorta volontà del medesimo Ministero di demolirne gli effetti.

Tutto ciò posto, è chiaro ed evidente che il decreto di depennamento prot. n. 17/2021 (cfr. DOC. 14) del MIUR – USP Matera pregiudichi del tutto ingiustamente il diritto della ricorrente a permanere nelle GAE provinciali e nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto.

Da quanto osservato, emerge infatti limpidamente che il decreto prot. n. 17 del 11.03.2021 (cfr. DOC. 14), emesso dal MIUR - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Matera al fine – non certo rispondente ad un superiore interesse pubblico - di epurare le GAE Infanzia e Primaria da nomi non graditi per essere stati inclusi a seguito di ricorso, è infatti NULLO per elusione e/o violazione di giudicato, avendo disatteso l'accertamento contenuto nella sentenza Trib. Siena n. 222/2016 passata in giudicato (cfr. DOC. 7-8) ed /o, in subordine, ANNULLABILE per palese travisamento e/o erronea valutazione dei fatti determinanti l'emanazione dell'atto amministrativo avverso, volto in realtà a neutralizzare gli effetti della sentenza Trib. Siena n.

222/2016, costitutiva del diritto della ricorrente all’inserimento a pieno titolo nelle GAE Infanzia e Primaria, passata in giudicato perché non appellata dal MIUR.

Quanto al primo aspetto, pare sufficientemente scontato che i diritti affermati con sentenza passata in giudicato siano immodificabili, a meno di non voler incorrere in ipotesi elusive dei più basilari principi posti dall’ordinamento.

L’art. 2909 c.c., con lo specifico fine di imporre il provvedimento contenuto nella sentenza del giudice come regola incontestabile dei rapporti tra le parti, conferendo così a questi certezza giuridica, dispone che “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. *Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia, è concesso alle parti di promuovere un riesame della lite, mediante l’impugnazione della decisione. Decorsi i termini o esauriti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, il comando contenuto nella sentenza non potrà essere più modificato da parte di nessun giudice, divenendo “res iudicata” ai sensi della disposizione citata. Tale definitivo accertamento dovrà pertanto essere riconosciuto e rispettato dalle parti contraenti in giudizio, dai loro eredi e futuri aventi causa, non dispiegando tuttavia i suoi effetti nei confronti dei terzi (res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest).*

La cosa giudicata in senso sostanziale dunque fa stato tra i suddetti soggetti, anche al di fuori del giudizio in seno al quale è stata pronunciata, rispetto a qualunque altro futuro processo ed anche a prescindere dallo stesso, alla stregua di una norma di legge.

Secondo il risalente insegnamento della Suprema Corte, confermato anche nelle più recenti pronunce “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità, non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia”, tanto che “l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame

della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, come immune da vizi logici e giuridici." (Cassazione civile sez. un. - 14/06/1995, n. 6689; conformi Cassazione civile sez. II - 23/12/1999, n. 14477; Cassazione civile sez. lav. - 24/03/2004, n. 5925; Cassazione civile sez. lav. - 03/11/2004, n. 21069; Cassazione civile sez. III - 20/04/2007, n. 9486 ; Cassazione civile sez. II - 21/02/2019, n. 5138; conformi anche le pronunce della giustizia amministrativa: Consiglio di Stato sez. V - 12/10/2010, n. 7407; T.A.R. Umbria sez. I - Perugia, 04/08/2011, n. 267; T.A.R. Campania sez. V - Napoli, 04/11/2011, n. 5107; T.A.R. Campania sez. V - Napoli, 03/09/2018, n. 5324: *"Incombe sull'Amministrazione procedente l'obbligo di conformarsi al giudicato, in modo da far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione, in coerenza con la nozione di "cosa giudicata" di cui all'art. 2909 c.c., la quale fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa, tanto che solo dagli stessi può essere invocata per far valere eventualmente la nullità di atti amministrativi assunti in contrasto con il decisum..."*.

Venendo al caso di specie, risulta *per tabulas* che il Tribunale di Siena, superando l'implicito rigetto dell'Amministrazione scolastica della domanda amministrativa della ricorrente (cfr. DOC. 2), abbia affermato con sentenza n. 222/2016, passata in giudicato il 17.05.2021 (cfr. DOC. 7), il diritto soggettivo della maestra Ferrara ad essere inserita a pieno titolo nelle Gae della Provincia di Siena e nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, con condanna del MIUR ad ogni atto conseguente e conformativo (effettivo inserimento, convocazione e attribuzione supplenze, passaggio nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, ecc).

Emerge inoltre dalla documentazione in atti che, in esecuzione di tale giudicato, il MIUR - USP Siena ha da subito convocato per supplenze la sig.ra Ferrara (cfr. DOC. 25), come le altre docenti che avevano ottenuto tale sentenza (alcune delle quali hanno in effetti accettato le nomine su posti annuali o addirittura sono state immesse in ruolo) e inserito formalmente la stessa nelle GAE della Provincia di Siena nell'anno 2019, sicuramente con un contestabilissimo, in effetti contestato e non trascurabile ritardo, ma inevitabilmente "a pieno titolo".

Orbene, si rileva dal provvedimento avverso prot. n. 17/2021 (cfr. DOC. 14) che, a distanza di soli due anni dal suo formale inserimento, la medesima Amministrazione incomprensibilmente ora rinnega gli effetti di quel giudicato in aperta violazione dei principi posti dall'art. 2909 c.c. e, omettendo di considerare la posizione assunta rispetto alla Sentenza Trib. Siena n. 222/2016, per propria stessa determinazione non appellata, coglie ora l'occasione per cancellare la ricorrente dalle GAE della Provincia di Matera considerando assurdamente quest'ultima una degli "*inseriti con riserva*" per effetto dei provvedimenti cautelari di cui in narrativa. E ciò, anche a seguito del reclamo/diffida (cfr. DOCC. 15 e 17) con cui la ricorrente ha marcatamente sottolineato il proprio *status* di docente inclusa in via definitiva nelle suddette GAE onde consentire al MIUR di annullare in autotutela il provvedimento di depennamento.

E' chiaro ed evidente che i principi di diritto sopra richiamati in tema di giudicato non consentono di ritenere legittimo il contegno del MIUR e – segnatamente – il decreto prot. n. 17/2021 (cfr. DOC. 14), fin troppo evidentemente volto ad eludere il contenuto della pronuncia del Tribunale senese, al mal celato scopo di rimediare al suo mancato appello (sfuggito all'Avvocatura dello Stato toscana per probabile ritardo nella trasmissione del fascicolo da parte dell'USP di Siena – DOC. 26 - storico causa Trib. Siena R.G.L. n. 230/2016, definita con sent. n. 222/2016) e dunque di aggirarne l'esito con espedienti formalmente corretti, ma evidentemente opinabili nel contenuto e palesemente *contra legem*.

Il decreto emesso dal MIUR, allora, non potrà che essere ritenuto **NULLO** per violazione e/o elusione di giudicato conseguente alla violazione e alla falsa applicazione della norma di cui all' art. 2909 c.c. e dei principi in tema di elementi costitutivi e di portata della cosa giudicata, nella parte in cui include la maestra Ferrara, sebbene destinataria di un accertamento giudiziale cristallizzatosi in data 17.05.2017 (cfr. DOCC. 7- 8), tra gli aspiranti all'insegnamento "*inseriti con riserva*", ricomprendendola tra i soggetti da depennare dalle GAE, in aperto contrasto con l'obbligo di inserimento nelle medesime graduatorie contenuto nella sentenza passata in giudicato.

La sfrontata violazione del giudicato da parte dell'Amministrazione scolastica implica *de plano* la nullità dell'atto emesso in danno della docente, il quale pertanto va disapplicato dal

Giudice adito, con riaffermazione in favore della stessa del diritto pronunciato dal Tribunale di Siena con sentenza n. 222/2016 (cfr. DOC. 7).

La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale adito non può che sussumersi nell'alveo delle nullità dell'atto amministrativo, in linea con quanto afferma l'unanime e consolidata giurisprudenza civile e amministrativa. *"...In tema di apprezzamento dell'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformazione al giudicato, per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli da una sentenza, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito che la verifica va condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza (Cons. Stato, V, 20 aprile 2015, n. 2002; 9 maggio 2001, n. 2607; IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) e comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decusum" (tra tante, Cons. Stato, IV, 19 maggio 2008, n. 2312; V, 7 gennaio 2009, n. 10), volto anche a escludere il riconoscimento di un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello accertato, anche se conseguente o collegato (V, 24 gennaio 2013, n. 462; IV, 17 gennaio 2002, n. 247).*

Ne deriva che il nuovo atto emanato dall'amministrazione, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, è da considerare adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest'ultimo derivi un obbligo così puntuale e vincolato che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Cons. Stato, VI, 3 maggio 2011, n. 2602; IV, 13 gennaio 2010, n. 70; 4 ottobre 2007, n. 5188), perciò la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dall'atto rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (Cons. Stato, IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 6 maggio 2013, n. 2418; VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963).

La violazione del giudicato è dunque configurabile quando il nuovo atto riproduca i medesimi vizi già censurati in giudizio ovvero quando sia in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione della sentenza... (Consiglio di Stato sez. V, 29/10/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 29/10/2018), n.6131, confermata da Consiglio di Stato sez. V, 02/10/2020, n.5779 *"Si configura una violazione del giudicato nel caso in cui il nuovo atto riproduca i medesimi vizi già censurati in giudizio, ovvero quando sia in*

contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione della sentenza” e successive sentenze del TAR: “La violazione del giudicato è configurabile allorquando il nuovo atto riproduca i medesimi vizi censurati in giudizio ovvero quando sia in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalle statuizioni contenute nella sentenza...” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 08/02/2021, n.827).

Riportando i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza più accreditata, va da sé che nella specie il provvedimento di depennamento emesso dall’USP di Matera nei confronti della sig.ra Ferrara sia apertamente elusivo delle precise e puntuali prescrizioni contenute nella sentenza n. 222, emessa dal Tribunale di Siena il 15.11.2016 (cfr. DOC. 7), con cui il Giudice del Lavoro così ha deciso: “...accerta il diritto delle parti ricorrenti docenti abilitate all’insegnamento per effetto del conseguimento del diploma di maturità Magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 (quindi, prima dell’istituzione della laurea in Scienze della Formazione) nei confronti dell’Amministrazione scolastica convenuta e dei controinteressati, **all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (III fascia) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena (si richiama il ricorso per eventuali specificazioni territoriali ulteriori) per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia e Primaria e correlati elenchi di sostegno per il triennio 2014/2017. Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ad ogni conseguente attuazione conformativa**, con particolare riferimento alla presentazione della domanda. *Compensa per intero tra le parti le spese del processo”.*

In definitiva, il diritto della sig.ra Ferrara all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento provinciali Infanzia e Primaria e nella prima fascia delle GPS della Provincia di Matera (oltre che il conseguente diritto della stessa a partecipare alle operazioni di immissione in ruolo), affermato giudizialmente e consolidatosi con il passaggio in giudicato della sentenza violata, non può che essere riaffermato, previa disapplicazione del decreto MIUR – USR Basilicata – Ufficio IV Matera n. 17/2021 (cfr. DOC. 14) e immediata rettifica delle GAE 2021 e successiva vigente, prive del nominativo della ricorrente.

* * *

Fermo tutto quanto esposto in tema di NULLITA’ del decreto MIUR - USR Basilicata Ufficio IV Matera, prot. n. 17/2021 e di ogni atto allo stesso conseguente, l’atto di

depenamento della ricorrente è altresì annullabile - e va dunque disapplicato - per eccesso di potere, disvelato nella specie attraverso le figure sintomatiche dello sviamento di potere, del travisamento dei fatti, della violazione del principio di imparzialità e dell'inidoneità della motivazione.

In effetti, la fattispecie sottoposta al vaglio del Giudice adito, oltre a rappresentare una chiara violazione della pronuncia del Tribunale senese, per la cui definitiva esecuzione ci si riserva di agire anche in ottemperanza, integra altrettanto chiaramente un'ipotesi di distorsione del potere amministrativo, evidentemente utilizzato per fini differenti da quello tipico dell'atto posto in essere, per cui ci si riserva di agire anche nei confronti dei responsabili del procedimento.

L'eccesso di potere è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza. Tale vizio è stato variamente definito in dottrina come la *"scorrettezza in una scelta discrezionale, come il vizio dell'atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere"*. (CARINGELLA-DELPINO-DEL GIUDICE), come *"l'uso del potere in modo non conforme al precetto legislativo"* (BASSI). Per VIRGA, invece, l'eccesso di potere non ha una definizione precisa: *"Sotto lo schema dell'eccesso di potere si raggruppano tutte le violazioni di quei limiti interni alla discrezionalità amministrativa che, pur non essendo consacrati in norme positive, sono inerenti alla natura stessa del potere esercitato"*: 1) *l'interesse pubblico*; 2) *la causa del potere esercitato*; 3) *i precetti di logica e imparzialità*". Secondo D'ALBERTI, invece, l'eccesso di potere ricorre quando la Pubblica amministrazione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede, la diligenza.

A qualunque definizione si intenda accedere, l'eccesso di potere si realizza in tutti quei casi in cui, nella tipica fattispecie procedimentale, si accerta il mancato perseguimento del fine cui l'esercizio del potere stesso deve tendere sulla base di una serie di indici sintomatici. In tale prospettiva, il vizio dell'eccesso di potere, individuabile attraverso varie figure sintomatiche, tra cui lo sviamento di potere, il travisamento dei fatti, il vizio di motivazione o la disparità di trattamento, viene definito come vizio della funzione, *"inteso come il potere nel suo farsi atto"* (GIANNINI, D'ALBERTI, GALLI, GALATERIA-STIPO).

Nel caso sottoposto a giudizio, indici rivelatori dell'eccesso di potere in cui il MIUR è incorso emanando il provvedimento di depennamento della ricorrente sono evidentemente:

- il palese sviamento del fine perseguito dal decreto MIUR – Ufficio IV Matera prot. n. 17/2021 (cfr. DOC. 14), consistente *ex lege* nell'epurare la Graduatoria ed Esaurimento dai soggetti non legittimati all'inserimento e invece consistito, per quel che attiene alla posizione della ricorrente, nel recuperare l'occasione di escluderla, in quanto destinataria di un provvedimento giudiziario non appellato per mero errore dell'Amministrazione e solo per questo consolidatosi;
- il travisamento dei fatti, consistente nell'aver considerato al ricorrente “*inserita con riserva*” per effetto dei decreti cautelari del TAR menzionati nelle premesse dell'atto;
- l'inadeguatezza della motivazione, dal momento che la sentenza n. 9778/2020 (cfr. DOC. 4) non è applicabile nei confronti della ricorrente, disponendo la caducazione degli effetti di decreti cautelari non eseguiti in favore della ricorrente (tanto che la stessa vi risultava inserita a pieno titolo);
- la netta disparità di trattamento tra la ricorrente e gli altri docenti inseriti a pieno titolo per effetto del medesimo provvedimento giudiziario e, per converso, l'ingiusta equiparazione della deducente ai docenti inseriti con riserva in applicazione dei decreti cautelari del TAR indicati nelle premesse dell'atto amministrativo avverso.

Quanto al primo aspetto, il Consiglio di Stato insegna che allorquando “...*il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico...*” ricorre l'ipotesi dello sviamento di potere (Consiglio di Stato sez. V - 05/06/2018, n. 3401), che consiste, più esattamente “...*nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso...*” (Consiglio di Stato sez. IV - 22/06/2017, n. 3062; Consiglio di Stato sez. VI - 03/07/2014, n. 3355; Consiglio di Stato sez. V - 27/03/2013, n. 1776; Consiglio di Stato sez. IV - 21/01/2013, n. 328; Consiglio di Stato sez. IV - 08/01/2013, n. 32; Consiglio di Stato sez. V - 25/05/2010, n. 3321; Consiglio di Stato sez. VI - 22/06/2006, n. 3825; Consiglio di Stato sez. IV - 17/12/2003, n. 8306, ecc.)

“È ravvisabile il vizio di eccesso di potere a fronte di un'irragionevolezza del comportamento in concreto assunto dall'amministrazione - in relazione ai canoni di buon andamento dell'amministrazione e alla necessità del contraddittorio nel relativo procedimento - che comporti, oggettivamente, una presunzione più che attendibile di strumentalizzazione della funzione amministrativa per un fine diverso da quello previsto dalla norma”. (Consiglio di Stato sez. IV - 30/04/1999, n. 753)

Ciò posto, riportando quanto esposto al caso di specie, fermo il fine elusivo del giudicato del provvedimento impugnato, emerge *per tabulas* che l'atto di depennamento sottoposto al vaglio del Giudice adito, quale atto lesivo del diritto soggettivo della docente Ferrara di permanere nelle GAE Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, è palesemente viziato per travisamento dei fatti, poiché **il MIUR ha posto alla base del provvedimento fatti inesistenti e/o falsi** (inserimento della docente in GAE con riserva; inserimento della docente in GAE in forza dei decreti cautelari in esso menzionati), **ciononostante individuati dal MIUR quale causa determinante l'esclusione della ricorrente.**

E' inoltre *ictu oculi* evidente che la ricorrente, inserita a pieno titolo nelle GAE, abbia subito e continui a subire, quale effetto immediato del provvedimento in discorso, un trattamento palesemente discriminatorio rispetto ad altri docenti inseriti nelle GAE in via definitiva, essendo invece assimilata ingiustamente agli inseriti con riserva, con ogni imminente rischio per il proprio lavoro.

E ancora, fermo quanto detto, il decreto prot. n. 17 del 11.03.2021 (cfr. DOC. 14) è viziato per eccesso di potere e comunque inefficace nei confronti della deducente **anche perché motivato da presupposti di fatto errati.** La ricorrente, si ripete:

- fino alla data del 17.06.2021 era inserita a pieno titolo e non con riserva nelle GAE della Provincia di Matera, in esecuzione della sentenza Trib. Siena n. 222/2016 (cfr. DOC. 7);
- fino alla data del 17.06.2021 era inserita a pieno titolo e non con riserva nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, in esecuzione della sentenza Trib. Siena n. 222/2016 (cfr. DOC. 7);
- NON rientra tra gli “inseriti con riserva” in esecuzione dei provvedimenti giudiziali cautelari richiamati nel decreto n. 17/2021 (cfr. DOC. 14);

- la Sentenza n. 9778/2020 TAR Lazio (cfr. DOC. 4), in forza della quale il MIUR pretende di escludere la sig.ra Ferrara, non si rivolge ai docenti inseriti a pieno titolo, ma SOLO a coloro che erano stati inseriti nelle GAE in forza dei provvedimenti cautelari richiamati nell'atto amministrativo di depennamento.

La motivazione resa nel provvedimento del 11.03.2021 (cfr. DOC. 14), individuabile evidentemente nelle premesse dell'atto, si appalesa pertanto del tutto disadatta rispetto alla situazione in cui la docente Ferrara effettivamente versava al momento dell'emanazione dell'atto, tanto da procurarne l'invalidità per irragionevolezza e illogicità.

E quando le premesse dell'atto sono in palese contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni, se ne deduce l'irragionevolezza o l'illogicità dell'atto stesso (o, meglio, della scelta effettuata dall'amministrazione nell'emanare l'atto).

Ferma l'illegittimità del provvedimento di depennamento della ricorrente per tutte le ragioni dette, l'intangibilità del suo diritto all'inclusione nelle Gae Infanzia e Primaria, è dunque confermato dall'assenza nella specie di ragioni atte a giustificare l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nei confronti della docente.

E a nulla può valere la ragione postuma addotta dall'Amministrazione nella nota prot. n. 2563/2021 (cfr. DOC. 16), in quanto il provvedimento amministrativo di depennamento (come emerge limpidamente dal corpo dell'atto) si fonda su presupposti di fatto e di diritto del tutto differenti, ossia, si ripete:

- il presunto attuale inserimento della ricorrente in GAE con riserva;
- il presunto attuale inserimento in GAE della ricorrente per effetto del Decreto cautelare del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 6163/2016 del 13/10/2016, relativo al ricorso R.G. n.10594/2016, il quale «accoglie l'istanza, con inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettiva pertinenza, a ogni effetto, compresa la stipula di contratto» e della successiva «ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 8272 del 27/12/2016 (cfr. DOC. 13), che ha confermato la misura cautelare adottata con il predetto decreto monocratico, disponendo l'inserimento dei ricorrenti "con riserva" nelle graduatorie ad esaurimento";
- il presunto obbligo dell'Amministrazione di eseguire la sentenza TAR n. 9778/2020 (cfr. DOC. 4), rivolta tuttavia ai soli docenti inseriti con riserva.

Alcuna menzione, né alcun velato cenno ad altre motivazioni è stato fatto dall'USP di Matera al fine di giustificare il depennamento, di tal chè qualunque altre ragione non può che ritenersi priva di valore e quindi del tutto influente sul giudizio di legittimità del provvedimento di esclusione avversato.

Sul punto, il Tribunale di Matera – Sez. Lavoro – d.ssa Quartarella, con ordinanza cronol. 2741/2019 del 09/07/2019, resa a definizione del ricorso cautelare R.G.L. n. 529/20219, ha ritenuto che: “Ai fini della ammissibilità di siffatta condotta, va richiamata, allora, la giurisprudenza amministrativa sulla ammissibilità della integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo, che si condivide, secondo cui la motivazione costituisce il contenuto infungibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (v. Consiglio di Stato sez. VI sentenza n. 5984 del 19/10/2018; T.A.R. Napoli sez. VII sentenza n. 5767 del 02/10/2018): *“l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento (nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta) oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990). È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile”; “ricorre il fenomeno della motivazione c.d. successiva o postuma mediante scritti difensivi o, in genere, atti processuali qualora siano esposti negli atti difensivi di parte (evidentemente della parte pubblica) ragioni ulteriori a giustificazione della decisione assunta dall'amministrazione nel provvedimento impugnato; per tali intendendosi ulteriori presupposti di fatto o altre ragioni giuridiche posto che la motivazione del provvedimento consiste, appunto, nell'indicazione de “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” (art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241); non, invece, nel caso in cui negli scritti difensivi siano meglio esplicitate le circostanze di fatto o le ragioni di diritto già espresse nella motivazione del provvedimento; in questo caso, infatti, non c'è attività procedimentale espletata oltre il tempo massimo consentito (la chiusura del procedimento con l'adozione del provvedimento*

espresso, cfr. art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990) – che, in ultima analisi, è in ciò che consiste l'integrazione postuma della motivazione – ma legittima attività difensiva quale forma di esposizione dei fatti e delle ragioni diretta a incidere sul convincimento del giudice per indurlo a ritenere legittima la decisione assunta dall'amministrazione (v. Consiglio di Stato sez. V n.5155 del 03/09/2018)."

* * * * *

Fermo quanto detto, per scrupolo difensivo va altresì rilevato che la sentenza TAR n. 9778/2020 (cfr. DOC. 4) è inapplicabile nei confronti della ricorrente anche perché il ricorso al TAR dalla stessa intrapreso era chiaramente volto all'annullamento:

- del decreto ministeriale n. 495/2016 nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle g.a.e. entro il termine del 08.07.2016 non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;
- del d.m. n. 400/2017, impugnato con motivi aggiunti, nella parte in cui disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2017 non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria.

La declaratoria di legittimità di tali provvedimenti amministrativi, avvenuta ad opera della sentenza del TAR Lazio in discorso non produce alcun effetto rispetto alla ricorrente, inserita nelle GAE – prima di Siena, poi di Matera – a pieno titolo e non con riserva dal 2014.

Per meglio dire, come emerge dalla documentazione in atti (DOCC. 5-6), fino alla ripubblicazione delle GAE 2017, avvenuta in data 31.07.2017 (quindi posteriore rispetto al 08.07.2017), la deducente non risultava affatto inserita nelle GAE né della Provincia di Matera, né della Provincia di Siena (per mancata esecuzione della sentenza Trib. Siena n. 222/2016 da parte dell'USP di Siena) ed a maggior ragione non vi risultava inserita con riserva. Successivamente all'esecuzione della suddetta sentenza da parte dell'Ufficio Scolastico senese, la ricorrente è stata inserita nelle GAE a pieno titolo e giammai con riserva.

Da tutto ciò consegue – anche per tale ragione - **L'INAPPLICABILITÀ ALLA STESSA DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE CHE HA CONCLUSO IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO AZIONATO DINANZI AL TAR LAZIO (SENTENZA N. 9778/2020 – cfr. DOC. 4), POSTO ALLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO.**

* * * * *

Non è tutto.

Nella specie NON RICORRE L'IPOTESI DEL CONTRASTO TRA GIUDICATI cui il MIUR ha fatto cenno solo nella nota di riscontro, prot. n. AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE.2021.0002563 del 20.04.2021 (cfr. DOC. 16), di tal chè **LE STATUZIONI DELLA SENTENZA TAR LAZIO N. 9778/2020** (cfr. DOC. 4), **ASSERITAMENTE PASSATA IN GIUDICATO, NON POSSONO ASSORBIRE E PREVALERE SUL DIRITTO SOGGETTIVO AFFERMATO DAL TRIBUNALE DI SIENA – SEZIONE LAVORO CON SENTENZA N. 222/2016, PASSATA IN GIUDICATO** (cfr. DOC. 7-8). Le domande proposte dalla ricorrente dinanzi al Giudice del Lavoro di Siena e dinanzi al TAR Lazio non sono affatto sovrapponibili avendo ad oggetto:

- la prima, la richiesta di ACCERTARE E DICHIARARE, previa disapplicazione del **d.m. n. 235/2014**, il proprio **DIRITTO SOGGETTIVO** ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Siena (GAE), e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, valide entrambe per il triennio 2014/2017, a far data dall'anno 2014 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserirla nelle predette graduatorie dalla medesima data ritenuta di giustizia (cfr. DOC. 3);
- la seconda, la richiesta di tutelare un **INTERESSE LEGITTIMO** e quindi di ANNULLARE il **d.m. n. 495/2016** nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva **nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle g.a.e. entro il termine del 08.07.2016** (categoria di cui in realtà non faceva parte – cfr. DOC. 5) non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia delle GAE o in una eventuale graduatoria aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito il diploma

magistrale entro l'a.s. 2001/2002 e il d.m. n. 400/2017 nella parte in cui disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2017 (categoria di cui in realtà non faceva parte – cfr. DOC. 6) non prevedeva la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria

E' chiaro ed evidente, dunque, che se nel giudizio civile la sentenza di accoglimento ed affermativa dello specifico diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle GAE della Provincia di Siena è conseguito ad una altrettanto specifica domanda di accertamento e dichiarazione di tale diritto, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica di Siena ad attuare il provvedimento giudiziario; la sentenza del Tribunale amministrativo è invece conseguita alla richiesta di accertare l'illegittimità di atti amministrativi di portata normativa e quindi generali, peraltro differenti da quello di cui chiedeva la disapplicazione nel giudizio lavoristico, che giammai avrebbe potuto mettere in discussione il diritto riconosciute.

Del resto e a tutto voler concedere, al di là del fatto chiaro, incontrovertibile e dirimente per cui mentre il Giudice del Lavoro ha affermato il diritto soggettivo della ricorrente (quello all'inserimento nelle GAE di Siena dal 2014), il Giudice amministrativo si è pronunciato sulla mera legittimità degli atti amministrativi avversati senza disconoscere lo specifico diritto già riconosciute, v'è anche da sottolineare che i provvedimenti amministrativi di cui la ricorrente ha chiesto in sede lavoristica la disapplicazione e in sede amministrativa l'annullamento sono diversi.

Risulta dagli atti di causa infatti che mentre al Giudice del Lavoro la sig.ra Ferrara ha chiesto l'accertamento del proprio diritto previa disapplicazione del d.m. 235/2014 che non le aveva consentito di presentare la domanda di inserimento in GAE, al TAR la stessa ha richiesto invece di annullare i decreti ministeriali nn. 496/2016 e 400/2017, che non consentivano ai docenti iscritti con riserva nelle GAE (categoria di cui la deducente non faceva parte poiché alla data di emanazione di detti decreti non ancora inserita) di presentare istanza di aggiornamento del punteggio.

Conseguentemente, quindi:

- il Tribunale del Lavoro, accertata incidenter tantum l'illegittimità del d.m. 235/2014 (e non di altri provvedimenti), l'ha disapplicato, accogliendo la domanda di causa, dichiarando il diritto della deducente all'inserimento in GAE e condannando il MIUR ad ogni attuazione conformativa;
- il TAR, ritenuta la legittimità dei dd.mm. 495/2016 e 400/2017, ha respinto la domanda di annullamento proposta, senza pronunciarsi sul diritto soggettivo già acquisito dalla ricorrente.

Del resto, le stesse affermazioni dell'Amministrazione avallano la tesi di parte dell'insussistenza di identità tra le azioni introdotte e del contrasto tra giudicati.

A pag. 4 della memoria di costituzione nel giudizio cautelare R.G. n. 826/2021, si legge infatti testualmente: *"Sul punto si evidenzia che l'efficacia del giudicato non può andare oltre quanto stabilito dal dispositivo dalla sentenza e, in particolare, **non può incidere su atti amministrativi diversi da quelli disapplicati** ed emessi molti anni dopo l'emanazione della sentenza"* (DOC. 27).

Anche alla luce di quanto affermato dallo stesso MIUR, quindi, che è di palese evidenza, quindi, che le due domande giudiziarie non siano affatto sovrapponibili e che, di conseguenza, le sentenze emesse all'esito dei relativi giudizi non siano contrastanti tra loro poiché pronunciate su giudizi differenti, non solo perché afferenti a giurisdizioni diverse (e già questo sarebbe sufficiente per comprendere come le domande siano totalmente diverse tra loro), ma anche perché differente è l'oggetto, anche mediato, del contendere.

Per stabilire infatti quando una causa è identica ad un'altra e quando per questo possa dar luogo a contrasto tra giudicati, si deve guardare agli elementi di identificazione dell'azione, ossia:

- Soggetti;
- Parti;
- Titolo (o causa *petendi*);
- Fatto giuridico posto a fondamento della domanda;
- *Petitum* immediato;
- Tipo di provvedimento richiesto al giudice;

- *Petitum* mediato.

La più recente giurisprudenza di legittimità, sebbene in riferimento all'azione di revocazione, ma pronunciando un principio di diritto che ben si attaglia al caso di specie, ha in proposito chiarito che “...il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico...” (Cassazione civile sez. II - 03/12/2021, n. 38230). E infatti, “...perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (cfr. Cass. 27.5.2009, n. 12348: “*Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici* (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibile esistenza di un contrasto di giudicati - attesa la non identità dei giudizi - tra l'actio negatoria servitutis promossa in relazione ad una

striscia di terreno e l'azione di accertamento della proprietà esclusiva della medesima striscia introdotta in altra sede dal convenuto nel primo giudizio)”; Cass. 21.12.2012, n. 23815: “In tema di revocazione, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ne consegue che è inammissibile la revocazione per contrasto tra giudicati, nel caso in cui, dopo la formazione di un giudicato su una domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, la parte convenuta nel giudizio possessorio ottenga una successiva sentenza, anch'essa passata in giudicato, di accoglimento dell'actio negatoria servitutis volta a far dichiarare l'inesistenza del medesimo diritto di servitù”).

Ebbene, applicando gli esposti e consolidati principi di diritto, emerge platealmente che, nella specie, la *causa petendi*, il fatto giuridico posto a fondamento della domanda, il *petitum* immediato e la tipologia dei provvedimenti richiesti al Giudice nei due contenziosi in discorso sono senz'altro differenti, per cui non ricorre nella specie l'ipotesi dell'identità dei giudizi, né conseguentemente del contrasto tra giudicati.

Del resto, nel giudizio amministrativo, successivo rispetto a quello lavoristico e conclusosi successivamente a quest'ultimo, controparte non ha mai eccepito la duplicazione dell'azione da parte della ricorrente. Ove mai le domande fossero state identiche, **il MIUR avrebbe**

dovuto eccepire la violazione del principio del *ne bis in idem* da parte della sig.ra

Ferrara. Principio che, invece, non è mai stato eccepito, perché in effetti mai violato.

Inoltre, la circostanza che il TAR abbia valutato diversamente dal Giudice del Lavoro la questione giuridica relativa alla possibilità di inserimento in GAE dei docenti diplomati magistrali ante 2000/2001 non determina in alcun modo l'identità delle domande, né può valere a fondare l'ipotesi del contrasto tra giudicati

- sia perché, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “...*perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e,*

quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi...”
(cfr. **sentenze sopra citate**);

- sia perché **le motivazioni di diritto che sorreggono le decisioni ritenute contrastanti non possono avere efficacia di giudicato.**

Quanto a tale ultimo aspetto, corre l'obbligo di rilevare che, per legge e per giurisprudenza consolidata, **IL GIUDICATO NON SI ESTENDE AI MOTIVI.** L'autorità dell'accertamento condotto giudizialmente non si estende a tutto ciò che il Giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma è **circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai rapporti che abbiano costituito oggetto di deliberazione e di pronuncia** da parte del Giudice stesso, in una sentenza finale di merito.

Venendo al caso di specie, dunque, avendo a mente l'oggetto delle due domande giudiziali proposte dalla docente, emerge con limpidezza cristallina che la statuizione del Giudice del Lavoro ha riguardato lo specifico diritto della docente ad essere inserita nelle GAE della Provincia di Siena; quella del Tribunale amministrativo la legittimità dei dd.mm. 495/2015 e 400/2016 impugnati, rimanendo la questione relativa alla validità del titolo di accesso in possesso della ricorrente alle GAE Infanzia e Primaria (diploma magistrale ante 2000/2001) una **questione di mera interpretazione giuridica** (neppure può parlarsi di antefatto storico!), risolta dal primo giudice a favore della lavoratrice, dal secondo in senso contrario.

Va da sé che la differente lettura delle leggi da parte di Giudici diversi, in un sistema normativo in cui il precedente giudiziario non è vincolante per le successive decisioni, non possa valere a ritenere sussistente l'ipotesi dell'identità dei due giudizi di cui la ricorrente è stata parte e del contrasto tra giudicati formatisi al loro esito.

Tanto, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal TAR nei suoi confronti, non vale a pregiudicare il diritto dalla stessa acquisito in

virtù della sentenza n. 222/2016 pronunciata dal Giudice del Lavoro di Siena (cfr. DOC. 7).

* * * * *

Il provvedimento di depennamento avversato è in ogni caso illegittimo nella parte in cui dispone la validità del servizio prestato dalla ricorrente sulla base del proprio inserimento in GAE ai soli fini economici e non anche giuridici, pretendendo di applicare al caso di specie le disposizioni relative al caso di annullamento del contratto per assenza di titolo idoneo all'insegnamento specifico, così negando alla stessa il punteggio di servizio maturato per le supplenze espletate a seguito di chiamata dalle GAE.

La determinazione del MIUR di tener conto del periodo di lavoro espletato ai soli fini economici è dunque illegittima in quanto il caso che ci occupa non rientra nell'ipotesi sopra contemplata.

Tanto, per due ordini di ragioni.

- 1) Con la sentenza n. 9778/2020 (cfr. DOC. 4) il TAR Lazio non solo non si è pronunciato sul diritto affermato dal Tribunale di Siena in favore della ricorrente (per cui non v'è contrasto di giudicati), ma neppure ne ha disposto la cancellazione dalle GAE nelle quali risultava inserita, con la conseguenza che il decreto di depennamento, ove mai ritenuto legittimo, comunque non potrebbe produrre l'effetto retroattivo di annullare, fino alla data della sua emanazione, gli effetti della precedente pronuncia del Tribunale di Siena n. 222/2016 (cfr. DOC. 7) che aveva disposto il legittimo inserimento della ricorrente nelle GAE della Provincia di Siena a far data dal 2014, sulla scorta di un titolo ritenuto valido ed efficace a tali fini.
- 2) La normativa scolastica in materia di supplenze prevede il riconoscimento del solo maturato economico allorquando vi sia stata una legittima risoluzione dei contratti di lavoro espletati, ma nella specie né il TAR, né la stessa amministrazione scolastica hanno mai annullato i contratti di lavoro regolarmente eseguiti dalla ricorrente sulla scorta del suo legittimo inserimento nelle GAE (per pronuncia giudiziale).

In sostanza, nella specie **non si verte in ipotesi di contratti di lavoro annullabili per mancanza di titolo dell'interessata, poiché quest'ultima, al momento delle varie assunzioni a tempo determinato, ingiustamente ritenute da controparte non valutabili**

in termini di servizio, risultava inserita a pieno titolo e non con riserva nelle GAE, prima della Provincia di Siena, poi di Matera, come già detto in forza di un titolo valutato giudizialmente valido ed efficace.

L'inserimento in GAE della ricorrente, pertanto, quanto meno fino alla formazione del successivo giudicato, ove mai vi fosse un effettivo giudicato, non può che reputarsi legittimo e a pieno titolo, con conseguente incontestabile validità a tutti gli effetti del servizio conseguentemente prestato.

Ne consegue dunque che, nella specie, non possano applicarsi le disposizioni ministeriali che prevedono l'esclusione del punteggio per chi abbia lavorato sprovvisto del titolo di accesso alla classe di concorso su cui ha prestato servizio.

Infatti, l'assenza di titolo è piuttosto configurabile in casi di erronea indicazione del titolo di studio o dichiarazione di titolo non effettivamente conseguito.

Nel caso di specie, invece, la docente ha prestato servizio in virtù di un titolo ritenuto, fino alla pronuncia del TAR, ove applicabile al caso di specie, *valido, efficace e corrispondente alla classe di concorso e al posto d'insegnamento pertinenti.*

Per meglio dire, durante il periodo d'inserimento in GAE la docente ha beneficiato *del riconoscimento giuridico dell'idoneità del proprio titolo operato da un provvedimento giudiziale*, peraltro definitivo.

Non è corretto parlare, quindi, di assenza *tout court* di titolo idoneo.

Orbene, secondo costante orientamento (v., *ex multis*, Consiglio di Stato Ord. n. 356 – 27.1.2017; Ord. n. 624 – 14.2.2017), addirittura l'inserimento con riserva è idoneo ad attribuire al docente **“ogni utilità finale”** posto d'insegnamento conseguito, **“anche in merito al punteggio”** (e non solo al trattamento economico e previdenziale), senza dover attendere la conclusione della fase di merito.

Ovviamente, sul docente inserito con riserva pende la clausola di risoluzione del contratto in caso di esito finale negativo del giudizio, e ciò tutela efficacemente la Pubblica Amministrazione dal rischio che il docente consegua utilità maggiori rispetto al periodo di servizio realmente espletato.

Tuttavia, limitatamente al periodo di servizio svolto, non vertendosi in ipotesi di assenza *ab origine* del titolo di accesso, al docente (depennato) va riconosciuto **il corrispondente punteggio**.

* * * * *

Tutto quanto argomentato fonda senz'alcun dubbio la richiesta della ricorrente, volta a vedere tutelato il proprio diritto acquisito alla permanenza nelle GAE Infanzia e Primaria e nella prima fascia della GPS e delle relative Graduatorie di Istituto (della Provincia di Matera), con ogni conseguente effetto in termini di assunzione, atteso che la posizione occupata nella GAE Primaria già nel 2020 avrebbe consentito alla ricorrente di essere immessa nei ruoli della scuola a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 (DOC. 28).

* * * * *

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la sig.ra FERRARA Sabina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Matera, in funzione di Giudice del Lavoro, perché, ritenuta la propria competenza e fissata l'udienza di comparizione delle parti, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente al reinserimento nelle GAE - Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle GPS e delle relative Graduatorie di Circolo e di Istituto - Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, a far a data dal suo depennamento, con attribuzione alla stessa del complessivo punteggio maturato sino alla data di aggiornamento delle vigenti graduatorie in ragione di tutti i periodi di servizio espletati, ivi compresi quelli svolti sulla base di incarichi ottenuti da GAE e dalla prima fascia delle GPS ovvero delle Graduatorie di Istituto;
- 2) Per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni esposte, il diritto della ricorrente ad essere immessa nei ruoli della scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;

- 3) Per l'effetto, **ORDINARE** al MIUR - USR Basilicata – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Matera **di provvedere**, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (decreto di depennamento prot. n. 17 del 11.03.2021 e provvedimenti successivi e conseguenti), **al reinserimento** della maestra Ferrara Sabina nelle GAE - Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, con attribuzione alla stessa del complessivo punteggio maturato sino alla data di aggiornamento delle vigenti graduatorie in ragione di tutti i periodi di servizio espletati, ivi compresi quelli svolti sulla base di incarichi ottenuti da GAE e, conseguentemente, **all'immissione nei ruoli della scuola primaria** della docente a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;
- 4) Con il favore di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Con riserva di ulteriormente dedurre e articolare richieste istruttorie all'esito del contegno processuale di controparte.

* * * * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ

DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta la ricorrente, come da procura speciale in calce al presente ricorso ex art. 700 c.p.c,

premessi che

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, come meglio identificata in epigrafe, al reinserimento nelle vigenti GAE Infanzia e Primaria, nonché nella prima fascia delle *Graduatorie di Circolo e di Istituto* Infanzia e Primaria della Provincia di Matera, con attribuzione alla stessa del complessivo punteggio maturato sino alla data di aggiornamento delle vigenti graduatorie in ragione di tutti i periodi di servizio espletati, ivi compresi quelli svolti sulla base di incarichi ottenuti da GAE;
- che il ricorso, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali contro interessati, vale a dire i docenti che verrebbero “scalvacati” dalla ricorrente eventualmente inserita nelle predette graduatorie;

- che i contro interessati sono sia i docenti già iscritti nelle GAE valide per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato della Provincia di Matera, sia i docenti delle *Graduatorie di Circolo e di Istituto* che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle predette graduatorie;

rilevato che

- la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile e pregiudicherebbe la necessità di ottenere un provvedimento in via d'urgenza, in considerazione dell'oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solamente una sintesi del ricorso *de quo*;
- l'efficacia di tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19/2/1990, n. 106);
- inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta particolarmente onerosa per la ricorrente

considerato che

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (cfr. TAR Lazio, n. 176/2009);
- in tal senso si è, altresì, di recente espresso il Tribunale del lavoro di Modena: *“ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti coloro che a seguito dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero pretermessi nella graduatoria, non appare possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a natura cautelare; ritenuto pertanto che ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all'art. 151 c.p.c. (...) (cfr. Tribunale di Modena, sez. Lav., 27/05/2015, n. 2175)”*;

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it;
tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

formula istanza

affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

Voglia autorizzare

La notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

- ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito internet del MIUR (www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) e affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ad opera dell'USR per la Basilicata, negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio medesimo;
- alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge;
- in ogni altro modo che si riterrà opportuno.

* * * * *

Si depositano a sostegno della pretesa vantata i seguenti documenti:

- 1) DOC. 1 - FERRARA - DOCUMENTO DI IDENTITA';
- 2) DOC. 2 - DIFFIDA ALL'INSERIMENTO IN GAE SIENA DEL 11.01.2016;
- 3) DOC. 3 - RICORSO 414 TRIB. SIENA;
- 4) DOC. 4 - TAR - SENTENZA N. 9778-2020 - RG 10594-2016;
- 5) DOC. 5 - 06.08.2016 - GAE MATERA INFANZIA;
DOC. 5 - 06.08.2016 - GAE MATERA PRIMARIA;
DOC. 5 - 08.09.2016 - GAE SIENA INFANZIA;
DOC. 5 - 09.09.2016 - GAE SIENA PRIMARIA;
DOC. 5 - 16.03.2016 - GAE INFANZIA MATERA;

- DOC. 5 - 16.03.2016 - GAE PRIMARIA MATERA;
DOC. 5 - 23.08.2016 - GAE INFANZIA RIPUBBLICATE MATERA;
DOC. 5 - 23.08.2016 - GAE PRIMARIA RIPUBBLICATE MATERA;
- 6) DOC. 6 - 21.02.2017 - GAE SIENA INFANZIA;
DOC. 6 - 21.02.2017 - GAE SIENA PRIMARIA;
DOC. 6 - 29.07.2017 - GAE SIENA INFANZIA;
DOC. 6 - 29.07.2017 - GAE SIENA PRIMARIA;
- 7) DOC. 7 - TRIB. SIENA - SENTENZA N. 222-2016;
- 8) DOC. 8 - ATTESTAZIONE MANCATO APPELLO SENT. TRIB. SIENA 220-221-222 DEL 2016;
- 9) DOC. 9 - DOMANDA TRASFERIMENTO PUNTEGGIO DA GAE SIENA A GAE MATERA;
- 10) DOC. 10 - 14.07.2020 - GAE MATERA INFANZIA;
DOC. 10 - 14.07.2020 - GAE PRIMARIA MT;
DOC. 10 - 24.07.2019 - GAE MATERA INFANZIA;
DOC. 10 - 24.07.2019 - GAE MATERA PRIMARIA;
- 11) DOC. 11 - 01.09.2020 - GRADUATORIE-GPS_MateraPRIVACY-20200831-1;
DOC. 11 - CONTRATTO I.C. PASCOLI MATERA A.S. 2020/2021;
- 12) DOC. 12 - CONTRATTO I.C. MINOZZI A.S. 2021/2022;
- 13) DOC. 13 - ORDINANZA TAR N. 8272/2016 – R.G. N. 10594/2016;
- 14) DOC. 14 - DECRETO DEPENNAMENTO PROT. N. 17 DEL 11-03-2021;
- 15) DOC. 15 - CONSEGNA PASCOLI - PEC RECLAMO-DIFFIDA DEL 12.03.2021;
DOC. 15 - CONSEGNA USP MT - PEC RECLAMO-DIFFIDA DEL 12.03.2021;
DOC. 15 - PEC RECLAMO-DIFFIDA DEL 12.03.2021
- 16) DOC. 16 - AOOUSPMT.REGISTRO UFFICIALE.2021.0002563 DEL 20.04.2021;
- 17) DOC. 17 - pec 29.04.2021;
DOC. 17 - pec 29.04.2021 - consegna 1;
DOC. 17 - pec 29.04.2021 - consegna 2;
DOC. 17 - pec 29.04.2021 - consegna 3;

- 18) DOC. 18 - 20.07.2021-m_pi.AOOUSPMT.REGISTRO-DECRETIU.0000073.20-07-2021;
DOC. 18 - 15.07.2021 - GAE MATERA INFANZIA;
DOC. 18 - 15.07.2021 - GAE MATERA PRIMARIA;
- 19) DOC.19 - PROVVEDIMENTO PROT. N. 5343 DEL 23.07.2021 – AVVIO
OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO DEL 23.07.2021;
DOC. 19 - ELENCO-CONVOCATI-PRIMARIA-COMUNE-E-SOSTEGNO DEL
23.07.2021;
DOC.19 - 23.07.2021-MATERA_DISPONIBILITA-PRIMARIA - POSTO
COMUNE;
DOC. 19 - FERRARA SABINA - COMUNICAZIONE PREFERENZE SEDI E
TIPOLOGIE DI POSTO;
- 20) DOC. 20 – PEC DEL 27.07.2021 – COMUNICAZIONE PREFERENZE SEDI E
TIPOLOGIE DI POSTO;
DOC. 20 - CONSEGNA USP MT PEC DEL 27.07.2021
DOC. 20 - CONSEGNA URP PEC DEL 27.07.2021
DOC. 20 - CONSEGNA DRBA PEC DEL 27.07.2021
- 21) DOC. 21 – AVVISO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO 0005618
DEL 05.08.2021;
DOC. 21 - A.S. 2020-2021 – IMMISSIONI IN RUOLO PRIMARIA;
DOC. 21 – ACCETTAZIONE CONVOCATI PRIMARIA GAE;
- 22) RICORSO EX ART. 700 C.P.C;
- 23) ORDINANZA CAUTELARE DELL'08.09.2021 R.G. N. 826/2021 TRIB.
MATERA;
- 24) ORDINANZA RECLAMO DEL 10.11.2021 R.G. N. 943/2021 TRIB.
COLLEGIALE MATERA;
- 25) USP SIENA – CONVOCAZIONE DA GAE;
- 26) STORICO CAUSA TRIB. SIENA LAV. RGL 230-2016;
- 27) MEMORIA DI COSTITUZIONE NEL CAUTELARE MIUR N. 826/2021 R.G.;
- 28) GAE INFANZIA 2020;

DOC. 28 – GAE PRIMARIA 2020;

29) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ESENZIONE C.U..

* * * * *

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il sottoscritto procuratore costituito, avv. Elisabetta Galati, difensore di fiducia della ricorrente, dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato NON è dovuto ricorrendo i presupposti per l'esenzione dal relativo pagamento di cui al citato D.P.R. (DOC. 29).

DICHIARAZIONE PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI

Ai fini e per gli effetti degli artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 170 c.p.c., il sottoscritto procuratore avv. Elisabetta Galati, difensore di fiducia della ricorrente, dichiara di voler ricevere qualsiasi avviso e/o comunicazione al fax 0835/334724 ovvero all'indirizzo pec: galati0876@cert.avvmatera.it.

Salvezze illimitate.

Matera, data del deposito

avv. Elisabetta Galati